

Consiglio di Amministrazione del 02.04.2021  
Punto n. 7 Ordine del Giorno

## DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** Nodo ferroviario di Torino, collegamento della ferrovia Torino-Ceres con la rete R.F.I. – passante ferroviario (cod. 012PS12)” - CUP J11C06000070003. Grant Agreement under the connecting europe facility (CEF) tra la Regione Piemonte, INEA “The Agency” Innovation and Networks Executive Agency – Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti della Commissione europea – e S.C.R. Piemonte S.p.A. Affidamento del servizio per l’esecuzione di prove ed accertamenti di laboratorio sui materiali da costruzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (nuove norme tecniche per le costruzioni) e s.m.i., ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 – a Socotec Italia S.r.l. - € 27.948,74 oltre oneri di legge, di cui € 971,15 per oneri sicurezza COVID-19 – CIG 86752090F1.

Cod. Commessa	Titolo Commessa	Centro di costo
012PS12	TORINO CERES	0205001

### S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

Società di Committenza Regione Piemonte  
società per azioni con socio unico  
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino  
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.  
rea della CCIAA di Torino n. 1077627  
c.f. e p. iva 09740180014 – [www.scr.piemonte.it](http://www.scr.piemonte.it)

### PRESIDENZA

tel. +39 011 6548300  
fax +39 011 6694665  
[presidenza@cert.scr.piemonte.it](mailto:presidenza@cert.scr.piemonte.it)



## *Il Consiglio di Amministrazione*

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta la soppressione dell'Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);

Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicembre 2017, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;

Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 con la quale sono state attribuite al Consigliere, Luciano Ponzetti, le deleghe per l'ordinaria amministrazione della Società;

Vista la rinuncia alle predette deleghe, rassegnata dal Consigliere di cui sopra, in data 29 gennaio 2021, con decorrenza a partire dal 4 febbraio 2021;

Visto l'art. 11.1. dello Statuto di S.C.R. Piemonte S.p.A., che così prevede: *“Fatto salvo quanto contenuto in altri articoli, all'Organo amministrativo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la, legge ed il presente statuto riservano agli altri organi sociali”*;

Premesso che:

- con Decreto Legislativo n. 422 in data 19 novembre 1997, ai sensi dell'articolo 4 della L. n. 59/1997, è stato disposto, tra l'altro, il conferimento alla Regione Piemonte del sedime demaniale della ferrovia Torino-Ceres con le relative funzioni di programmazione e amministrazione;

- in data 20 dicembre 1999, la Regione Piemonte e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.12 del D. Lgs n. 422/97, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per il trasferimento alla Regione Piemonte delle funzioni amministrative e programmatiche relative ai servizi in concessione a SATTI S.P.A. ora G.T.T. S.p.A., tra cui la ferrovia Torino-Ceres; l. Lo schema di tale Accordo è stato approvato con D.G.R. 2-28926 del 17 dicembre 1999;

- con D.G.R. n. 16-3039 del 5 dicembre 2011, a seguito di ricognizione aggiornata dei beni oggetto di trasferimento ed ottenuto il benestare alla sottoscrizione da parte dei soggetti interessati, è stata approvata la bozza del Verbale di consegna definitivo ai sensi del D.P.C.M. 16 novembre 2000 relativo alla ferrovia Torino-Ceres. Ad oggi, il suddetto Verbale di trasferimento risulta in fase d'istruttoria presso l'Agenzia del Demanio, a cui è stato trasmesso dalla Regione Piemonte con nota prot. n.60/DB1202 del 4 gennaio 2012;

- l'infrastruttura «Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: opere di prima fase» è stata inserita nel «Programma delle Infrastrutture Strategiche» (PIS) di cui al comma 1, dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

- il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Piemonte e il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., hanno stipulato il 31 ottobre 2006 l'Accordo di Programma Quadro «Reti Infrastrutturali di Trasporto» che prevedeva lo sviluppo dei progetti preliminare e definitivo dell'interconnessione della linea ferroviaria Torino – Ceres con il passante ferroviario R.F.I. lungo l'asse di Corso Grosseto;

- con Deliberazione n. 101/2012 del 26 ottobre 2012 (G.U. n. 120 del 24/05/2013), il CIPE ha approvato, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della contestuale dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell'intervento «Collegamento interrato della linea ferroviaria Torino – Ceres al nodo ferroviario di Torino (rete RFI – passante ferroviario) lungo la direttrice di Corso Grosseto» (Cod. 012PS12), ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

- con apposita Convenzione stipulata il 7 agosto 2013, poi modificata in data 18 ottobre 2017, (Rep. Atti R.P. n.340/2013 e Rep. Atti R.P. n.234/2017) sono stati regolamentati i rapporti tra la Regione Piemonte ed S.C.R. Piemonte S.p.A. per l'attuazione di tutte le opere necessarie per la realizzazione dell'intervento di interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario e Rebaudengo;

- il Progetto Esecutivo dell'opera è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 124 del 20 settembre 2017;

- con disposizione del Consigliere Delegato n. 432 del 30 novembre 2018 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera n. 1 per un importo contrattuale in aumento di complessivi € 1.643.869,28 o.f.e. di cui € 670.107,86 per incremento lavori al netto della sicurezza, € 973.761,42 per incremento oneri della sicurezza, restando invariati gli oneri della progettazione esecutiva, e contestualmente è stato approvato il nuovo quadro economico;

- con disposizione del Consigliere Delegato n. 478 del 29 dicembre 2020 è stata approvata la variante in corso d'opera n. 2 che incrementa l'importo contrattuale di € 6.618.096,13 portandolo complessivamente a € 122.940.483,63. L'importo totale di Quadro Economico è pertanto di € 179.379.306,00;

- tali perizie di variante hanno determinato la necessità di incrementare le lavorazioni inizialmente previste.

- la Commissione Europea, con decisione C (2019) 7303 del 16 ottobre 2019, ha fornito gli elementi utili per permettere agli Stati membri di presentare proposte per progetti di interesse comune nel settore dei trasporti, con l'obiettivo di rimuovere i colli di bottiglia, garantire un trasporto sostenibile ed efficiente e ottimizzare l'integrazione e l'interconnessione delle modalità di trasporto per migliorare l'interoperabilità e la sicurezza e dei trasporti;

- la Regione Piemonte, di concerto con S.C.R. Piemonte S.p.A., ha presentato il dossier per partecipare al Bando CEF Transport 2019 – General Envelope denominato «Reflow Call» per poter

accedere alle risorse messe a disposizione dalla misura contributiva per interventi in infrastrutture di trasporto;

- con l'intervento proposto, denominato RAIL-TO-AIR "Enhancing the Rail interconnection between Torino urban node, Airport and related hinterland" si è dato evidenza del lavoro svolto per interconnettere il centro urbano di Torino con l'aeroporto di Torino-Caselle attraverso un upgrade della linea ferroviaria Torino – Ceres, che rappresenta una importante linea ferroviaria della rete ferroviaria regionale;

- con decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2020 è stato stabilito l'elenco delle proposte qualificate di "interesse comune" per ricevere l'assistenza finanziaria dell'UE nell'ambito del CEF (Connecting Europe Facility) 2014-2020 Settore dei trasporti e tra gli interventi dell'azione "C.4. Actions implementing transport infrastructure in nodes of the Core Network, including urban nodes" ha trovato approvazione (decisione C(2020) 5508 del 14 agosto 2020) il suddetto intervento n. 2019-IT-TM0338-W "RAIL-TO-AIR - Enhancing the Rail interconnection between Torino urban node, Airport and related hinterland" per € 73.238.908,00 ottenendo un finanziamento UE per € 14.647.782,00 (pari ad una percentuale di contributo del 20%);

- con le disponibilità finanziarie aggiuntive derivanti dal suddetto finanziamento europeo, veicolate dalla Regione Piemonte e poi erogate a S.C.R. Piemonte S.p.A. con modalità che saranno definite con apposita Convenzione, sarà possibile realizzare gli interventi di sicurezza ferrovia per la linea Torino Ceres presentati nel bando, ovvero la banalizzazione del tratto Torino-Ciriè;

- la suddetta decisione della Commissione Europea necessita di essere formalizzata con la sottoscrizione da parte di INEA-Innovation and Networks Executive Agency, Department C - Connecting Europe Facility (CEF), delegata della Commissione Europea per la materia, e dalla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica e con l'adesione di S.C.R. Piemonte S.p.A. del Grant Agreement con il quale si definiscono i rapporti contrattuali per lo svolgimento dell'azione di cui sopra;

- S.C.R. Piemonte S.p.A., con Deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione n. 34 del 11 novembre 2020 ha aderito al bando della Commissione europea CEF Transport 2019 – General Envelope denominato "Reflow Call", con riferimento all'azione denominata "C.4. Actions implementing transport infrastructure in nodes of the Core Network, including urban nodes" nell'ambito del CEF (Connecting Europe Facility) 2014-2020 Settore dei trasporti, tramite l'intervento n. 2019-IT-TM0338-W RAIL-TO-AIR - Enhancing the Rail interconnection between Torino urban node, Airport and related, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 5508 del 14 agosto 2020;

- in data 2 dicembre 2020 è stato sottoscritto il Grant Agreement under the connecting europe facility (CEF) tra la Regione Piemonte e l'INEA "The Agency" Innovation and Networks Executive Agency' – Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti della Commissione europea;

- a fronte di quanto sopra è in fase di sviluppo il progetto che permetterà di inserire la banalizzazione lungo la linea ferroviaria di cui alla presente, integrazione che necessiterà di ulteriori opere edili e impiantistiche.

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento del giorno 23 marzo 2021 dalla quale emerge che:

- in data 22 febbraio 2018 con disposizione del Consigliere Delegato n. 51 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., preceduta dalla pubblicazione di un avviso esplorativo di interesse per l'individuazione di 5 (cinque) operatori economici da invitare successivamente alla procedura selezionatoria per l'affidamento del servizio relativo all'esecuzione di prove ed accertamenti di laboratorio sui materiali da costruzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (nuove norme tecniche per le costruzioni) e s.m.i. relativamente al collegamento della linea Torino-Ceres con la rete RFI lungo la direttrice di Corso Grosseto (cod. 012PS12) CUP J11C06000070003 - CIG 7383437CF3 (gara 13-2018), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo a base di gara di € 200.678,81, oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza da interferenze € 0,00;

- con disposizione del Consigliere Delegato n. 158 del giorno 11 maggio 2018:

- è stato approvato il verbale delle operazioni di gara del 26 aprile 2018 relativo alla procedura avente ad oggetto l'affidamento del servizio per l'esecuzione di prove ed accertamenti di laboratorio sui materiali da costruzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (nuove norme tecniche per le costruzioni) e s.m.i. - CIG 7383437CF3 (gara 13-2018), relativamente al collegamento della linea Torino-Ceres con la rete RFI lungo la direttrice di Corso Grosseto (cod. 012PS12) CUP J11C06000070003;
- è stato approvato l'esito della procedura di gara di cui al punto sopra aggiudicando il servizio in oggetto all'operatore economico ELLETIPI S.r.l. – ora SOCOTEC ITALIA S.r.l. – con sede legale in Ferrara (FE), via Annibale Zucchini n. 69 (P.IVA 00174600387), per un importo complessivo pari a € 98.367,41, oltre IVA, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- è stato dato atto che l'importo di € 98.367,41, oltre IVA quale corrispettivo del servizio di cui ai punti precedenti trova copertura alle pertinenti voci di spesa B.2 e B.15.3 del quadro economico dell'intervento da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 124 del 20 settembre 2017;

- in data 31 maggio 2018 è stato sottoscritto il contratto tra le parti;

- risulta necessario, a seguito dell'approvazione delle perizie di variante di cui in narrativa e della realizzazione della banalizzazione della linea ferroviaria in tematica, dotarsi di un laboratorio che esegua ulteriori prove in situ, così come previsto dalla normativa vigente;

- la società SOCOTEC ITALIA srl – già Elletipi srl – sta eseguendo le prove di laboratorio sul cantiere in oggetto ed ha le competenze e i mezzi necessari per eseguire tali attività;

- le nuove prove di laboratorio da eseguirsi a seguito dell'introduzione delle perizie di variante e della nuova parte impiantistica nonché edile relativa alla banalizzazione della linea ferroviaria sono strettamente connesse alle prove già esperite da SOCOTEC srl nel cantiere in corso di esecuzione;

- è necessario per il corretto andamento del cantiere che le prove vengano effettuate con le tempistiche previste dalla normativa che SOCOTEC srl sta già eseguendo con regolarità e

precisione nonché secondo le disposizioni concordate congiuntamente con l'attuale Direzione dei Lavori;

- è opportuno quindi affidare il servizio di che trattasi alla Società SOCOTEC ITALIA S.r.l., avente i requisiti necessari, tramite invito a presentare propria migliore offerta economica attraverso la piattaforma SINTEL, dove è regolarmente registrato e qualificato per S.C.R. Piemonte S.p.A.;

- l'importo totale a base di negoziazione dell'incarico, pari ad € 38.586,31 oltre oneri di legge, di cui € 971,15 per oneri sicurezza COVID-19, risulta inferiore alla soglia di € 75.000,00 oltre oneri che consente l'affidamento diretto di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

- oltre a tale importo, inoltre, si prevede un'ulteriore attività opzionale per un importo massimo pari ad € 7.500,00, oltre oneri legge, che potrà essere attivata dal Responsabile del Procedimento, con apposita comunicazione, nel caso in cui il cantiere necessitasse di ulteriori prove rispetto a quelle di cui al computo metrico di cui sopra. Per tali prove verrà corrisposto, fino al raggiungimento della somma opzionale, il medesimo importo unitario che verrà offerto in fase gara.

Preso atto che:

- in data 18 marzo 2021, attraverso la piattaforma SINTEL, quale sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, utilizzato da S.C.R. Piemonte S.p.A. per la scelta dei contraenti, è stata richiesta l'offerta economica, allo Società SOCOTEC ITALIA S.r.l. per lo svolgimento del servizio in oggetto;

- entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante del giorno 22 marzo 2021 ore 14.00 è pervenuta telematicamente l'offerta dell'operatore economico SOCOTEC ITALIA S.r.l. per l'importo di € 27.948,74 oltre oneri di legge, di cui € 971,15 per oneri sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso, risultante dal ribasso offerto pari al 28,28% sull'importo a base di gara;

- la predetta offerta è stata ritenuta dal Responsabile del procedimento congrua e conveniente per il servizio di che trattasi;

Preso atto altresì che sono state avviate le verifiche circa il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che, pertanto, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle predette verifiche;

Preso atto, infine, che l'importo di € 27.948,74, oltre oneri di legge e l'importo di € 7.500,00, oltre oneri di legge, per lo svolgimento delle ulteriori attività opzionali, trovano adeguata capienza alla voce B7 del quadro economico da ultimo approvato con Disposizione del Consigliere Delegato n. 478 del 29 dicembre 2020;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, che consente, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00, qualora l'atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2021;

Visto il “Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per le spese minute”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 settembre 2019, per quanto compatibile con la sopra richiamata normativa emergenziale;

## **DELIBERA**

1) di affidare, per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, alla Società SOCOTEC ITALIA S.r.l., con sede legale in Lainate (MI), Via Bariola 101/103, P.IVA 01872430648, lo svolgimento del servizio per l'esecuzione di prove ed accertamenti di laboratorio sui materiali da costruzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (nuove norme tecniche per le costruzioni) e s.m.i., relativamente all'intervento recante oggetto “Nodo ferroviario di Torino, collegamento della ferrovia Torino-Ceres con la rete R.F.I. – passante ferroviario (cod. 012PS12)” - CUP J11C06000070003, per un importo pari ad € 27.948,74 oltre oneri di legge, di cui € 971,15 per oneri sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso, mediante stipulazione di contratto a mezzo scrittura privata, che, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, si approva in schema, subordinando l'efficacia dell'affidamento all'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2) di prevedere lo svolgimento di ulteriori attività opzionali per un importo massimo pari ad € 7.500,00, oltre oneri di legge, che potranno essere attivate dal Responsabile del Procedimento, con apposita comunicazione, nel caso il cantiere necessitasse di ulteriori prove rispetto a quelle di cui al computo metrico messo a base di gara, al medesimo importo unitario offerto in sede di gara;

3) di dare atto che l'importo complessivo di cui al punto 1) pari ad € 27.948,74 oltre oneri di legge, e l'importo di cui al punto 2) pari ad € 7.500,00, oltre oneri di legge, per lo svolgimento delle ulteriori attività opzionali, trovano adeguata capienza alla voce B7 del quadro economico da ultimo approvato con disposizione del Consigliere Delegato n. 478 del 29 dicembre 2020;

4) di procedere alla liquidazione degli importi di cui sopra, previa attività istruttoria propedeutica da parte degli uffici finanziari, a fronte di presentazione di idonea documentazione contabile - amministrativa, vistata per regolarità dal Dirigente responsabile della Direzione Opere Pubbliche;

4) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di sottoscrivere il presente atto, nonché il contratto di cui al punto 1).

**Il Responsabile del Procedimento e  
Dirigente responsabile Direzione Infrastrutture  
Sergio MANTO**

*(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,  
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)*

Per regolarità finanziaria

**Il Dirigente responsabile**  
**Direzione Bilancio e finanza**  
**Massimiliano SACCO**

*(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,  
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)*

Per verifica di legittimità

**Il Responsabile della**  
**Funzione Ufficio Legale**  
**Claudia BONIFANTI**

*(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,  
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)*

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**  
**Mario Eugenio COMBA**

*(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,  
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)*



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DI  
PROVE ED ACCERTAMENTI DI LABORATORIO SUI MATERIALI DA  
COSTRUZIONE AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008 (NUOVE  
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI) E S.M.I.**

**TRA**

**S.C.R. Piemonte S.p.A.**, con sede legale in Torino, c.so Marconi 10, in persona del Prof. Mario Eugenio COMBA, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale di SCR Piemonte S.p.A. medesima (P.IVA 09740180014), di seguito “*Committente*”;

**E**

**SOCOTEC ITALIA S.r.l.**, con sede legale in Lainate (MI), Via Bariola 101/103, P.IVA 01872430648, nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante, di seguito “*Operatore economico*”;

di seguito, quando congiuntamente, le *Parti*,

**Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_\_ del \_\_ marzo 2021 è stato affidato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, alla Società SOCOTEC ITALIA S.r.l., con sede legale in Lainate (MI), Via Bariola 101/103, P.IVA 01872430648, lo svolgimento del servizio per l’esecuzione di prove ed accertamenti di laboratorio sui materiali da costruzione ai sensi del D.M. 14/01/2008 (nuove norme tecniche per le costruzioni) e s.m.i., relativamente all’intervento recante oggetto “Nodo ferroviario di Torino, collegamento della ferrovia Torino-Ceres con la rete R.F.I. – passante ferroviario (cod. 012PS12)” - CUP J11C06000070003, per un importo pari ad € 27.948,74 oltre oneri di legge, di cui € 971,15 per oneri sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso;

- con il medesimo provvedimento è stato approvato in schema il presente contratto che ha carattere esecutivo della disposizione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento ed alla quale non deroga sotto alcun aspetto;

**con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:**

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

Società di Committenza Regione Piemonte  
società per azioni con socio unico  
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino  
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.  
rea della CCIAA di Torino n. 1077627  
c.f. e p. iva 09740180014 – [www.scr.piemonte.it](http://www.scr.piemonte.it)

**PRESIDENZA**

tel. +39 011 6548300  
fax +39 011 6694665  
[presidenza@cert.scr.piemonte.it](mailto:presidenza@cert.scr.piemonte.it)



1. L'incarico avrà per oggetto l'esecuzione delle prove e degli accertamenti di laboratorio previsti dal D.M. 14/01/2008 (nuove Norme Tecniche per le Costruzioni) e s.m.i., sui materiali da costruzione delle opere in conglomerato cementizio normale o precompresso e di quelle in struttura metallica, secondo i termini, le modalità, le condizioni e le tempistiche riportate nel Capitolato Tecnico allegato alla presente richiesta di preventivo.

Le prove e le analisi, disciplinate dal suddetto D.M., per stabilire l'idoneità dei materiali e dei componenti, verranno ordinate al fornitore dalla *Committente* o dalla Direzione Lavori tramite comunicazione scritta. L'*Operatore economico* si obbliga ad espletare la prova, ai sensi della normativa di riferimento, dotando il cantiere di apposito laboratorio tecnologico dove eseguire le verifiche oppure trasportando i provini in un proprio laboratorio esterno, preventivamente approvato dalla Direzione Lavori.

2. Responsabile della gestione del presente contratto è l'Arch. Sergio MANTO, in qualità di Responsabile del Procedimento, che provvederà alla verifica di conformità del medesimo ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3 La *Committente* si impegna a fornire, tramite i propri uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

4. L'*Operatore economico* con la semplice sottoscrizione della presente scrittura privata dichiara l'inesistenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse con l'attività della *Committente* e si obbliga a rimuoverle in caso di successiva insorgenza e, comunque, a darne immediata comunicazione.

5. L' *Operatore economico* dichiara di non versare in alcune delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

6. L'*Operatore economico* si impegna alla migliore diligenza e alla massima riservatezza e ad attenersi a quanto stabilisce il Codice penale in materia di garanzie a tutela del contenuto di documenti riservati e di segreto professionale, di cui agli artt. 621 e 622 c.p. Ogni informazione o notizia che venga comunicata o comunque appresa nel corso dell'incarico dall'*Operatore economico* o suoi collaboratori e/o dipendenti, dovrà essere mantenuta segreta, salvo che non sia o diventi di pubblico dominio per fatto ad esso imputabile.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, la *Committente* ha la facoltà di risolvere il contratto e l'*Operatore economico* è tenuto a risarcire alla *Committente* medesima tutti i danni che ad essa dovessero derivare.

Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione dello stesso.

Nel caso in cui l'*Operatore economico* venga a conoscenza di eventuali dati personali strumentali o correlati alle attività oggetto del presente incarico si impegna a:

- adottare tutte le misure di sicurezza necessarie e idonee a garantire un'adeguata tutela degli stessi, conformemente alle direttive fornite dal Titolare del trattamento dei dati della

*Committente* e secondo quanto previsto dall'attuale normativa in materia di protezione dei dati personali;

- mantenere il più assoluto riserbo di informazioni, notizie, fatti o documenti di cui venisse a conoscenza su utenti, dipendenti e fornitori della *Committente* e degli altri soggetti pubblici o privati coinvolti nel procedimento di cui trattasi;
- non divulgare informazioni senza espressa autorizzazione del Titolare - per qualsiasi motivazione e con qualsiasi mezzo effettuata - fatta eccezione per le informazioni richieste dalla legge o da provvedimenti di pubbliche autorità a ciò titolate, oltre che per le informazioni fornite previste e/o strumentali allo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico;
- garantire, senza limitazioni di tempo alcune, anche in seguito alla cessazione dell'incarico, la riservatezza e l'integrità delle informazioni di cui sia venuto a conoscenza;
- non conservare in alcuna forma dati personali acquisiti, anche incidentalmente, durante l'attività svolta.

7. L' *Operatore economico*, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile ai fini del completamento del servizio. Tali prestazioni si intendono compensate con il corrispettivo stabilito nel successivo art. 9.

Sono a carico dell' *Operatore economico*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. 9, tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni oggetto di contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste contrattualmente, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione del contratto.

L' *Operatore economico* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto: (i) delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del presente contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la *Committente* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme; (ii) delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel presente contratto pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

Tuttavia, qualora il servizio fornito in esecuzione del presente contratto dovesse presentare vizi o anomalie, l' *Operatore economico* si obbliga ad eliminare con la massima tempestività tali vizi e a risolvere tali anomalie, senza che ciò possa dare diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico dell' *Operatore economico*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.

L' *Operatore economico* non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della *Committente*, assumendosene ogni relativa alea.

L' *Operatore economico* si impegna, oltre a quanto previsto nel presente articolo e nelle altre parti del contratto a:



- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel contratto e negli atti dallo stesso richiamati;
- manlevare e tenere indenne la *Committente*, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei servizi oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- manlevare e tenere indenne la *Committente* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell'esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla *Committente* di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel presente contratto;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate dalla *Committente*;
- partecipare alle riunioni periodiche che la *Committente* convocherà presso la propria sede e comunque ogni qualvolta ne riscontri la necessità, al fine di verificare la rispondenza dell'attività in funzione delle esigenze da soddisfare.

L' *Operatore economico* rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla *Committente* e/o da terzi autorizzati.

L' *Operatore economico* si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla *Committente*.

8. L'inizio del servizio avverrà con la firma del presente contratto. L'esecuzione delle prove o delle prestazioni richieste dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- l' *Operatore economico*, a seguito di richiesta scritta (anche solo via fax) da parte della Direzione Lavori o della *Committente*, dovrà provvedere a prelevare i campioni in cantiere (sito in Comune di Torino) entro e non oltre **5 (cinque)** giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione della richiesta, o in data indicata dalla Direzione dei Lavori;
- entro **20 (venti)** giorni naturali e consecutivi dalla data del prelievo in cantiere, l' *Operatore economico* è tenuto ad effettuare le prove dei materiali, salvo i provini con scadenza di maturazione, e ad inviare a mezzo posta, anticipata a mezzo fax o e-mail, le certificazioni delle prove sui materiali;
- entro **30 (trenta)** giorni dalla data del prelievo in cantiere, l' *Operatore economico* è tenuto a trasmettere alla Direzione dei Lavori i certificati ufficiali delle prove sui materiali.

Qualora per cause non dipendenti dall' *Operatore economico*, non si dovessero poter rispettare dette tempistiche di consegna dei risultati delle prove, l' *Operatore economico* stesso dovrà darne comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento, anticipata via fax, ed il Direttore Lavori ne accerterà la sussistenza.

9. Per le attività oggetto del presente affidamento il compenso è stabilito in € 27.948,74 oltre oneri di legge, che sarà corrisposto in un'unica soluzione, sulla base dell'effettiva attività svolta, al termine del servizio.

Oltre a tale importo, inoltre, si prevede lo svolgimento di ulteriori attività opzionali per un importo massimo pari ad € 7.500,00, oltre oneri di legge, che potranno essere attivate dal Responsabile del Procedimento, con apposita comunicazione, nel caso il cantiere necessitasse di ulteriori prove rispetto a quelle previste dal computo metrico di cui all'art. 3 del Capitolato tecnico allegato alla richiesta di preventivo. Per tali prove verrà corrisposto, fino al raggiungimento della somma opzionale, il medesimo importo unitario offerto in fase gara.

Il predetto corrispettivo è dovuto e si riferisce ai servizi eseguiti a perfetta regola d'arte dall'*Operatore economico*, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dalla *Committente*.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla *Committente* entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di idonea documentazione contabile effettuata la verifica di conformità ai sensi del precedente articolo 2.

Il compenso sarà soggetto alle ritenute di legge nella misura vigente al momento della liquidazione.

10. È fatto obbligo all'*Operatore economico* di procedere alla fatturazione in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Non si potrà procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione della fattura elettronica dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (Codice Univoco Ufficio UFYLUP)

CUP J11C06000070003 - CIG 86752090F1.

A partire dal 1° luglio 2017 S.C.R. Piemonte S.p.A. è soggetta al meccanismo dello split payment ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

11. L'*Operatore economico* si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. con l'utilizzo di conto corrente bancario o conto presso Poste italiane S.p.A. dedicato, sul quale dovranno convergere tutti i pagamenti da parte della *Committente* tramite bonifico bancario, come segue:

i) a favore di SOCOTEC ITALIA S.r.l., presso \_\_\_\_\_, agenzia di \_\_\_\_\_, con le seguenti coordinate:

Codice IBAN \_\_\_\_\_

ii) nominativi e codici fiscali dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto indicato:

- \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_;

L'*Operatore economico* si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero

pubblicate nei modi di legge, l'Operatore Economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

12. L' *Operatore economico* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, ove presenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché in materia previdenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

13. L' Operatore economico, in caso di ritardato adempimento o inadempimento delle attività di cui al precedente art. 1, sarà soggetto ad una penale pari all'1% del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche previste dal precedente art.8, da trattenersi in occasione del pagamento del corrispettivo e fatta, comunque, salva la facoltà per la Committente di richiedere il maggior danno.

La Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesimo di richiedere il maggior danno.

Il Responsabile della gestione del presente contratto provvederà a contestare l'inadempimento all'Operatore economico e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi alla Committente entro 20 (venti) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento al medesimo.

Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all' *Operatore economico*.

14. La *Committente* potrà recedere dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

In tutti i casi di recesso, l'*Operatore economico* ha diritto al pagamento dei servizi effettivamente prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni previste nel presente contratto e nell'offerta economica, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nel caso di recesso dell'*Operatore economico*, quest'ultimo è tenuto a manlevare e a tenere indenne la *Committente* da ogni eventuale danno o risarcimento o maggiore somma che la medesima *Committente* sarà tenuta ad erogare e, in particolare, alle maggiori somme che essa dovrà corrispondere all' *Operatore economico* che subentrerà nell'esecuzione dell'incarico.

La *Committente* si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art.108 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

15. Non è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

16. L'*Operatore economico* dichiara di seguito gli estremi relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio del servizio di che trattasi: polizza n. 00020032300124 della Cattolica Assicurazione.

17. È vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma a pena di nullità della cessione stessa, fatti salvi i casi previsti da legge.

18. L'*Operatore economico* dichiara di aver preso visione sul sito [www.scr.piemonte.it](http://www.scr.piemonte.it) del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento adottati dalla Società, di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

L'inosservanza da parte dell'*Operatore economico* di tali obblighi è considerata da S.C.R. Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

19. Per tutte le controversie comunque derivanti dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Torino.

20. Sono a carico esclusivo dell'*Operatore economico* tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto in caso d'uso. A carico esclusivo dell'*Operatore economico* restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbiano a gravare sul presente contratto.

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso. Le spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

21. Ai fini del presente incarico e per ogni eventuale comunicazione, le parti eleggono domicilio come segue:

- S.C.R. Piemonte S.p.A., presso la propria sede in Torino, c.so Guglielmo Marconi, n. 10;
- Socotec Italia S.r.l., presso la propria sede in Lainate (MI), Via Bariola 101/103.

22. Il trattamento dei dati personali raccolti dalla *Committente* viene effettuato unicamente con finalità correlate alla gestione del presente rapporto contrattuale nonché per ottemperare ad obblighi di legge, come previsto dall'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui la *Committente* si avvarrà come Responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

L'acquisizione di tutti i dati richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale di che trattasi.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento medesimo.

L'interessato ha altresì diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano salvo quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento UE 679/2016 e di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con sede in Torino, Corso Marconi n. 10 nella persona del legale rappresentante, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: telefono: 011 6548300 - e-mail: presidenza@scr.piemonte.it - pec: presidenza@cert.scr.piemonte.it.

Il responsabile per la protezione dei dati personali della *Committente* è contattabile all'indirizzo e-mail: [rpd@scr.piemonte.it](mailto:rpd@scr.piemonte.it)

23. Le *Parti* si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità di una o più clausole o di parti della stessa non comporterà la nullità o lo scioglimento dell'intera scrittura privata, né della restante parte della clausola stessa e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide od inefficaci con altre che realizzino, per quanto possibile, la stessa funzione.

24. Le *Parti* concordano su tutto quanto contenuto nella presente scrittura privata e liberamente la sottoscrivono, non essendo vincolate da alcun rapporto gerarchico o di subordinazione.

L'Operatore economico  
Socotec Italia S.r.l.

S.C.R. Piemonte S.p.A.  
Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione  
Prof. Mario Eugenio Comba

---

*Documento letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.*

L'*Operatore economico* dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice civile, le condizioni di cui ai punti 6, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20 e 23 del presente contratto.

L'Operatore economico  
Socotec Italia S.r.l.

---

*Documento letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.*